Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA
Direzione Generale per l'Energia Nucleare, le Energie Rinnovabili e l'Efficienza Energetica

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Energia
Struttura: DG-ENRI
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0014166 - 01/07/2011 - USCITA

DOTT. NANDO PASQUALI
AMMINISTRATORE DELEGATO
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A.
V.LE MARESCIALLO PILSUDSKI, 92
ROMA

IN COPIA A
SOTTOSEGRETARIO ON. SAGLIA
GABINETTO DEL MINISTRO
UFFICIO LEGISLATIVO
SEDE

Oggetto: **chiarimenti in merito all'applicazione del decreto ministeriale 5 maggio 2011 sul fotovoltaico in materia di premio per gli impianti realizzati con componenti prodotti all'interno della Unione Europea.**

L'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto in oggetto stabilisce che l'incentivo è incrementato del 10% per gli impianti il cui costo di investimento, per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro, sia per non meno del 60% riconducibile ad una produzione realizzata all'interno della Unione Europea.

A riguardo, occorre, quindi, definire cosa si intenda per "*costo riconducibile ad una produzione realizzata all'interno della Unione Europea*" e "*costo di investimento per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro*", atteso che l'accesso al premio avrà luogo nel caso in cui il rapporto tra tali grandezze risulterà maggiore del 60%.

Il "costo di investimento" è definito all'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto come il totale dei costi strettamente necessari per la realizzazione a regola d'arte dell'impianto fotovoltaico. Per individuare il "*costo di investimento per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro*" occorre, dunque considerare il solo costo di acquisto dell'impianto fotovoltaico, scomponibile in costo di acquisto dei moduli, dei gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e degli altri componenti minori.

Con riguardo alle suddette voci di costo, il GSE dovrebbe dunque individuare dei parametri minimi e massimi di incidenza sul costo totale, tenendo conto che, da esperienze e da letteratura di settore, i moduli fotovoltaici, i gruppi di conversione e i componenti minori per le installazioni rientranti nel Titolo II del decreto in parola possono incidere, rispettivamente, per il 55%, il 25%, il 20%.

Per quanto riguarda il "*costo riconducibile ad una produzione realizzata all'interno della Unione Europea*" specifica attenzione merita la riconducibilità di ciascuna delle richiamate voci di costo al concetto di produzione realizzata all'interno della Unione Europea.

Via Molise, 2 – 00187 Roma
tel. +39 06 4705 2331 – fax +39 06 4705 3880
e-mail segreteria.dgenre@sviluppoeconomico.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it

Per i gruppi di conversione pare sufficiente che lo svolgimento all'interno dell'Unione Europea delle attività di progettazione, assemblaggio o collaudo, siano idonee al riconoscimento del relativo costo di acquisto come riconducibile a una produzione UE.

Per i moduli fotovoltaici - alla cui realizzazione si perviene sulla base di fasi sequenziali sovente svolte in vari stabilimenti produttivi, anche ubicati in Paesi diversi - l'orientamento di questa Amministrazione è che sia adottato un approccio progressivo che consenta, a regime, di avere un meccanismo affidabile che consenta la tracciabilità delle principali fasi di lavorazione.

In una prima fase transitoria, la verifica potrà essere verosimilmente effettuata nello stabilimento di produzione dei moduli, con riferimento alle fasi che vi vengono effettuate. Qualora in tale stabilimento avvenga una fase di lavorazione, anche non di trasformazione, comprendente almeno l'assemblaggio dei moduli partendo dalle celle, l'intera voce di costo riferibile ai moduli potrà essere ricondotta ad una produzione UE.

Nella medesima fase transitoria, la stessa voce di costo potrà essere ricondotta ad una produzione UE, anche per moduli di provenienza extra-UE, quando tali moduli contengano almeno un componente (inteso come: silicio cristallino, wafers o celle) prodotto in UE. In tale caso, la localizzazione della produzione del componente dovrà risultare da certificato di ispezione di fabbrica, rilasciato da ente terzo notificato a livello europeo o nazionale, che il soggetto responsabile è tenuto a trasmettere al GSE, in conformità di quanto previsto in via generale dall'articolo 11, comma 6, del decreto 5 maggio 2011 a decorrere dal 30 giugno 2012; sarà cura dello stesso soggetto responsabile dimostrare che i moduli impiegati sono stati realizzati utilizzando tali componenti prodotti in UE, attraverso un ulteriore certificato di ispezione di fabbrica o strumento analogo

Successivamente a tale fase transitoria e in concomitanza con l'entrata in vigore al 30 giugno 2012 degli obblighi di certificazione previsti dall'articolo 11, comma 6, del decreto, sarà necessario attribuire valori specifici alle principali fasi di lavorazione dei moduli ai fini della riconducibilità a produzioni UE, rendendo disponibili procedure terze certificate per tali fasi che potranno, quindi, essere singolarmente valutate ai fini del premio.

Si ritiene, altresì, che le produzioni realizzate all'interno dell'Unione Europea debbano essere attestate con idoneo certificato di ispezione di fabbrica, rilasciato da soggetto terzo

Si fa riserva di eventuali ulteriori indicazioni sull'applicabilità del premio in questione ad Paesi non appartenenti all'Unione Europea ma rientranti in un quadro di accordi economici validi a livello europeo.

IL DIRETTORE GENERALE
(Rosaria Romano)